



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX

[...](2012) XXX bozza

ALLEGATO AL PARERE AESA 06/2012

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. .../..

del XXX

recante modifica al regolamento della Commissione (UE) No .../... che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (UE) n. .../.... che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento 216/2008 intende stabilire e mantenere un alto e uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. Il regolamento fornisce i mezzi per raggiungere questo obiettivo nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) L'utilizzo di aeromobili immatricolati in un paese terzo e gestiti da operatori per i quali uno Stato membro assicuri la sorveglianza delle operazioni oppure utilizzati per operazioni di volo verso, all'interno o in uscita dall'UE da operatori stabiliti o residenti nell'UE deve soddisfare i rilevanti requisiti essenziali stabiliti nell'allegato IV al regolamento n. 216/2008.
- (3) Conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione deve adottare le norme di attuazione relative alla fissazione delle condizioni per l'utilizzo in sicurezza degli aeromobili. Il regolamento (UE) n. 965/2012 stabilisce queste norme di attuazione per le operazioni.
- (4) Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per integrare degli aspetti particolari dell'utilizzo di un aeromobile immatricolato in un paese terzo da parte di operatori dell'UE.
- (5) È necessario che l'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adattarsi al nuovo quadro normativo.
- (6) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia") ha preparato una bozza delle norme di attuazione e le ha presentate come un parere alla Commissione europea in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

¹

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II (parte ARO) e l'allegato III (parte ORO) vengono modificati secondo l'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 28 ottobre 2014.

2. In deroga al secondo sottoparagrafo del paragrafo 1, le disposizioni dell'appendice I dell'allegato III si applicano dalla data di applicazione dell'allegato VI.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione
Il presidente

ALLEGATO

L'allegato II (parte ARO) viene modificato come segue:

1. Al punto ARO.OPS.110, la lettera c) viene modificata come segue:

(c) L'approvazione di una presa a noleggio senza equipaggio è sospesa o revocata quando:

- (1) il certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile è sospeso o revocato;
- (2) l'aeromobile è inserito nella lista degli operatori soggetti a restrizioni operative

o è immatricolato in uno Stato in cui tutti gli operatori sotto la sua supervisione sono soggetti a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

L'allegato III (parte ORO) viene modificato come segue:

2. Al punto ORO.AOC.100, la lettera c) viene modificata come segue:

(c) I richiedenti forniscono all'autorità competente la prova che:

- (1) essi soddisfano tutti i requisiti applicabili dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008, del presente allegato, dell'allegato IV (Parte CAT) e dell'allegato V (Parte SPA) del presente regolamento,
- (2) tutti gli aeromobili utilizzati hanno un certificato di aeronavigabilità (CofA) in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o sono presi a noleggio senza equipaggio conformemente al punto ORO.AOC.110, lettera d); e
- (3) la loro organizzazione e gestione è idonea e adeguata alle dimensioni e al campo di applicazione delle operazioni.

3. Al punto ORO.AOC.110, la lettera b) viene modificata come segue:

(b) L'operatore certificato in conformità alla presente parte non può noleggiare un aeromobile inserito nella lista degli operatori soggetti a restrizioni operative, immatricolato in uno Stato in cui tutti gli operatori sotto la sua supervisione sono soggetti a un divieto operativo o da un operatore soggetto a un divieto operativo di cui al regolamento (CE) n. 2111/2005.

4. Al punto ORO.AOC.110, la lettera d) viene modificata come segue

Dry lease-in (Noleggio a scafo nudo)

(d) Il richiedente un'approvazione per il noleggio a scafo nudo di un aeromobile registrato in un paese terzo dimostra all'autorità competente che:

- (1) è emersa una necessità operativa che non può essere soddisfatta noleggiando un aeromobile registrato nell'UE;
- (2) la durata del noleggio a scafo nudo non supera sette mesi per ogni periodo di 12 mesi consecutivi;

- (3) è assicurata la conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 2042/2003; e
- (4) l'aeromobile è equipaggiato conformemente ai regolamenti dell'UE per le operazioni di volo.

5. Al punto ORO.AOC.130, le lettere a) e b) vengono modificate come segue:

(a) L'operatore stabilisce e mantiene un sistema di controllo dei dati relativi al volo, che viene integrato nel suo sistema di gestione, per velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg.

(b) Il programma di controllo dei dati relativi al volo non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere la o le fonti dei dati.

6. L'appendice I dell'allegato III viene modificata come segue:

Appendice I dell'allegato III

DICHIARAZIONE
in conformità al regolamento (EU) n. 965/2012 della Commissione sulle operazioni di volo
Operatore
Nome:
Luogo in cui l'operatore è stabilito o residente e luogo da cui sono dirette le operazioni:
Nome e recapiti del dirigente responsabile:
Impresa appaltata per la gestione del mantenimento della navigabilità
Ragione sociale, indirizzo e riferimento dell'approvazione (come per il Modulo 14 dell'AESA):
Data di inizio dell'attività/data di applicabilità della modifica:
Tipo/i di operazione/i:
<input type="checkbox"/> Parte NCC:(specificare se passeggeri e/o merci)
Tipo/i di aeromobile/i, immatricolazione/i e base/i:
Dettagli delle approvazioni possedute (allegare la lista delle approvazioni specifiche alla dichiarazione, se applicabile)
Lista dei metodi alternativi di rispondenza con riferimenti agli AMC che vanno a sostituire (allegare alla dichiarazione)
<input type="checkbox"/> (se applicabile) Per aeromobili non immatricolati nell'UE
Stato di immatricolazione:
Regolamento dello Stato di immatricolazione applicabile all'aeromobile:

Dichiarazioni

La documentazione del sistema di gestione che include il manuale delle operazioni riflette i requisiti applicabili indicati nella parte ORO, parte NCC e parte SPA. Tutti i voli vengono svolti conformemente alle procedure e istruzioni specificate nel manuale delle operazioni.

Tutti gli aeromobili utilizzati possiedono un certificato di aeronavigabilità in corso di validità e sono conformi al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione.

Tutti i membri dell'equipaggio di condotta e membri dell'equipaggio di cabina, ove applicabile, sono addestrati conformemente ai requisiti applicabili.

(Se applicabile)

L'operatore ha implementato e dimostrato conformità a uno standard dell'industria ufficialmente riconosciuto.

Riferimento allo standard:

Ente di certificazione:

Data dell'ultimo audit:

Tutte le modifiche alle operazioni che influenzano le informazioni contenute nella presente dichiarazione devono essere notificate all'autorità competente.

L'operatore conferma che le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono corrette.

Data, nome e firma del dirigente responsabile